CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Luglio/02 - 2021

INDICE

Convertito in legge il Sostegni-bis – Proroga al 15 settembre *pag.* *2*

In sintesi le altre novità introdotte *pag.* *3*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Convertito in legge il Sostegni-bis - Proroga al 15 settembre

Ieri, **22 luglio**, il Senato ha definitivamente approvato il **disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021** (c.d. "**Decreto Sostegni bis**"), Il testo è ora **atteso** in **Gazzetta Ufficiale** per l'entrata in vigore delle disposizioni.

La principale novità è **la Proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa**:

L'**articolo 9 ter** D.L. 73/2021, **esclude**, per i c.d. "**soggetti Isa**", **l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021**, **se effettuati entro il 15.09.2021**.

Questo significa che **non sarà possibile** effettuare il versamento entro il **15.10.2021** con la **maggiorazione dello 0,4%**.

La nuova disposizione si applica anche ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa**, compresi i **contribuenti forfettari**, nonché ai soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5**,** 115 **e** 116 Tuir.

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo **15.09.2021**, **senza alcuna maggiorazione**, l'**Irpef** e le **addizionali comunali e regionali**; l'**Ires**; l'**Irap**; l'imposta sostitutiva prevista per i **minimi e i forfettari**; l'imposta sostitutiva per la **rivalutazione dei beni d'impresa**; la **cedolare secca**; **Ivie e Ivafe**; **saldo Iva 2020** maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il **diritto annuale delle Camere di Commercio**; saldo e primo acconto dei **contributi Inps** artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del **primo acconto 2021 dei contributi Inps** dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**).

Non trova invece applicazione il **maggior termine del 15.09.2021** ai fini del **versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all'**articolo 13, comma 4-bis**, una **riapertura dei termini** (fino al **15.11.2021**) per la **redazione e l'asseveramento della perizia di stima** e per il **versamento dell'imposta sostitutiva**.

In sintesi le altre novità introdotte

- **Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio**

 È prevista una **modifica ai termini di versamento**, che, in forza del nuovo **articolo 1-sexies**, sono così individuati:

 a) entro il **31 luglio 2021** (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle **rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;

 b) entro il **31 agosto 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **31 maggio 2020**;

 c) entro il **30 settembre 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **31 luglio 2020**;

 d) entro il **31 ottobre 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **30 novembre 2020**;

 e) entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle **rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**

- **Detassazione contributi antiCovid e novità per il prospetto degli Aiuti di Stato in dichiarazione**

 Viene abrogato l'articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, in forza del quale la **detassazione dei contributi anti-Covid** si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla **comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 *final*** "*Quadro temporaneo per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*".

 Questa modifica **incide sulla corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato** del quadro RS del Modello Redditi, essendo prevedibile **l'eliminazione del codice 24** da indicare nel rigo RS401.

 Alle medesime conclusioni si dovrebbe poi giungere ai fini della compilazione del **quadro IS del modello Irap** (a perdere rilevanza, in questo caso, dovrebbe essere il **codice 8**).

- **Esenzione Imu per i locatori con blocco degli sfratti**

 Alle **persone fisiche** che possiedono un **immobile concesso in locazione a uso abitativo**, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità**, la cui

esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta **l'esenzione Imu** per l'anno **2021**.

- **Sospensione del programma "*cashback*" e credito d'imposta POS**

 Trovano accoglimento, nell'ambito del provvedimento in esame, le previsioni del **D.L. 99/2021** con le quali era stato **sospeso il *cashback*** ed erano stati **potenziati i crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto dei Pos**.

 Tra l'altro, **nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022** viene portato al **100% delle commissioni**, il **credito d'imposta** per gli esercenti che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi** nei confronti dei **consumatori finali**, e che adottano **strumenti di pagamento elettronico collegati** agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (ovvero i **registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi**), ovvero **strumenti di pagamento evoluto** di cui al comma 5-bis del citato articolo.

- **Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario**

 Viene introdotto un nuovo comma, il **30-bis**, all'articolo 1 D.L. 73/2021, con il quale si riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti con **ricavi nel secondo periodo d'imposta anteriore** a quello di entrata in vigore della legge di conversione (**2019**, per i soggetti solari) **superiori a 10 milioni di euro**, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.

 Sono previste **tre diverse modalità di calcolo**.

 Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai **titolari di reddito agrario** ai sensi dell'articolo 32 Tuir.

- **Contributi per i settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'HORECA (*Hotellerie – Restaurant - Catering*)**

 È prevista l'erogazione di **contributi a fondo perduto** alle imprese operanti nei **settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie** e del **settore dell'*Hotellerie -Restaurant - Catering***.

La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un **apposito decreto del Mef**, da emanare **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione.

- **Credito d'imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni**

 Il **credito d'imposta locazioni** spetta anche alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** con **ricavi superiori a 15 milioni** di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**.

 A queste imprese il **credito d'imposta** spetta nelle misure del **40%** (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del **20%** (contratti di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).

- **Credito d'imposta sanificazione per i b&b**

 Tra i potenziali beneficiari del **credito d'imposta sanificazioni** riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i **B&B non muniti di codice identificativo regionale**, ma che **autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI